

ID. 554899

Macerata, li 13 GEN. 2014

OGGETTO: Individuazione del soggetto con potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 2 L. 241/90 (come modificato dal D.L. 5/2012, convertito con modificazioni dalla L. 35/2012)

### IL SINDACO

VISTI gli artt. 1, comma 1, del D.L. 5/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2012 e 13, comma 1, del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012, che hanno completamente innovato l'art. 2, comma 9 della L.241/90, introducendo tra l'altro, i commi 9 bis, 9 ter, 9 quater e 9 quinquies, che espressamente recitano:

*"9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.*

*9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione, è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile sulla home page, l'indicazione del soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter.*

*Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.*

*9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.*

*9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

*9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all'articolo 2 e quello effettivamente impiegato";*

RILEVATO che le disposizioni anzidette non si applicano nei procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, secondo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 1 del D.L. 5/2012;

RICHIAMATA, integralmente la deliberazione di Giunta comunale n. 373 del 3 dicembre 2012, con cui, in attuazione delle disposizioni citate, è stata individuata nel Segretario Generale *pro - tempore* la figura a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia previsto dall'art. 2, comma 9 bis, della L.241/90 e con cui è stato altresì stabilito che:

- nel caso il procedimento debba essere concluso da un responsabile diverso dal Dirigente sarà quest'ultimo ad attivare il procedimento sostitutivo e solo in caso di inattivazione da parte del Dirigente il Segretario generale procederà in sostituzione;

- nel caso il procedimento debba essere concluso direttamente dal Dirigente sarà il Segretario generale a procedere in sostituzione;

VISTO il decreto sindacale ID. 59002 del 20.12.2013 con cui il Dott. Giovanni Montaccini è stato nominato Segretario Generale dell'Ente, a far data dal 23.12.2013;

VISTO l'art. 50 D.Lgs. 267/2000, secondo cui il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune e rappresentante dell'ente, il quale in particolare provvede:

- alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio (comma 8);
- alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi e all'attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali (comma 10);

RITENUTO, dunque, di attribuire le funzioni di soggetto titolare del potere sostitutivo al Dott. Giovanni Montaccini, in qualità di Segretario generale *pro-tempore* del Comune di Macerata, ferma restando la titolarità del potere sostitutivo in capo ai Dirigenti nel caso in cui il procedimento debba essere concluso da un responsabile diverso dal Dirigente stesso;

RITENUTO, altresì, di precisare che in caso di assenza, impedimento, incompatibilità del Segretario generale, nonché in caso di procedimenti di natura gestionale di sua competenza il potere sostitutivo sarà esercitato dal Vice Segretario generale, Dott. Gianluca Puliti;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica di cui all'art. 147 *bis* D.Lgs. 267/2000, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso dal Vice Segretario Generale dell'Ente per mere ragioni di opportunità, considerato che il Segretario Generale è destinatario delle disposizioni del presente decreto;

VISTA l'attestazione del dirigente del Servizio "Servizi finanziari e del personale" secondo cui il presente atto non necessita di parere di regolarità contabile, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Ente;

#### DECRETA

- 1) di individuare nel Dott. Giovanni Montaccini, Segretario generale dell'ente, il soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia previsto dall'art. 2, comma 9 *bis*, ferma restando la titolarità del potere sostitutivo in capo ai Dirigenti nel caso in cui il procedimento debba essere concluso da un responsabile diverso dal Dirigente stesso (ai sensi di quanto stabilito con deliberazione di Giunta comunale n. 373/2012);
- 2) di stabilire che in caso di assenza, impedimento, incompatibilità del Segretario generale, nonché in caso di procedimenti di natura gestionale di competenza del medesimo, il potere sostitutivo sarà esercitato dal Vice Segretario generale, Dott. Gianluca Puliti;
- 3) di dare mandato al Segretario Generale di comunicare la nomina di cui al presente atto ai dirigenti dell'ente, nonché di curare la pubblicazione del decreto, oltre che nelle forme ordinarie, sul sito *web* istituzionale del Comune.

Il Sindaco

Romano Carancini





#### PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 *bis* D.Lgs. 267/2000.

Macerata, li

Il Vice Segretario Generale  
*Dott. Gianluca Puliti*



#### ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il presente atto non necessita di parere di regolarità contabile, in quanto lo stesso non comporta riflessi né diretti né indiretti sulla situazione economico – finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

Macerata, li

Il Dirigente del Servizio  
"Servizi Finanziari e del Personale"  
*Dott.ssa Roberta Pallonari*

